

## Nelle vendite giudiziarie registro e ipo-catastali fissi

*Le imposte fisse di registro e ipo-catastali (euro 200) sono applicabili anche ai trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie a favore degli imprenditori agricoli. Così il sottosegretario Pier Paolo Baretta, in VI commissione finanze, in risposta al quesito proposto dall'on. Gebhard, sul tema dell'applicazione delle agevolazioni applicabili alle vendite immobiliari giudiziarie, di cui al comma 1, dell'art. 16, dl 18/2016. Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, dl 18/2016, convertito con modifiche dalla legge 49/2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o di una procedura di vendita di cui all'articolo 107, rd 267/1942, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. Non essendo chiaro cosa s'intendesse per «soggetti che svolgono l'attività d'impresa», il chiarimento è risultato opportuno perché conferma l'utilizzo in senso lato, con la possibile applicazione a una platea più ampia, compresi gli imprenditori agricoli. Inoltre, è stato precisato che non vi è decadenza se l'immobile agevolato trasferito è oggetto di demolizione, trasformazione o divisione prima della rivendita da eseguirsi, come indicato, nel biennio dall'acquisto.*

38 | 15 giugno 2016 | **IMPOSTE E TASSE** | ItaliaOggi

La risposta del Ministero al quesito fatto in commissione finanze alle camere

### Ritenute fres per competenza

Il criterio di scorporo per cassa è soltanto eventuale

**R**itenute fres per competenza. È legittimo il recupero del beneficio prima cassa? **Nelle vendite giudiziarie immobiliari a favore di imprenditori agricoli**

Il quesito è stato posto dal deputato on. Gebhard, in VI commissione finanze, in risposta al quesito proposto dall'on. Gebhard, sul tema dell'applicazione delle agevolazioni applicabili alle vendite immobiliari giudiziarie, di cui al comma 1, dell'art. 16, dl 18/2016, convertito con modifiche dalla legge 49/2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o di una procedura di vendita di cui all'articolo 107, rd 267/1942, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. Non essendo chiaro cosa s'intendesse per «soggetti che svolgono l'attività d'impresa», il chiarimento è risultato opportuno perché conferma l'utilizzo in senso lato, con la possibile applicazione a una platea più ampia, compresi gli imprenditori agricoli. Inoltre, è stato precisato che non vi è decadenza se l'immobile agevolato trasferito è oggetto di demolizione, trasformazione o divisione prima della rivendita da eseguirsi, come indicato, nel biennio dall'acquisto.

**La pratica del 65% va compilata online**

L'imposta del 65% per gli immobili di interesse storico-artistico va compilata online.